

Ordinanza del DFF sull'Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC)

del 3 dicembre 2008 (Stato 1° aprile 2017)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS);
visto l'articolo 43 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961² sull'assicurazione per l'invalidità (OAI);
visti gli articoli 15 capoverso 4 e 23 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2007³ sugli assegni familiari (OAFami);
d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell'interno,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1⁴ Composizione

¹ L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) è una divisione principale dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

² Esso si compone delle unità seguenti: Finanze e Registri centrali (FRC), Cassa federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). Queste unità sono appoggiate dagli stati maggiori e dai servizi di sostegno dell'UCC.

³ Sempreché le leggi federali o le ordinanze facciano riferimento all'UCC, quest'ultimo designa l'unità FRC, a eccezione delle disposizioni seguenti:

- a. articoli 113 capoverso 1 e 211 OAVS;
- b. articolo 43 OAI;
- c. articolo 9 dell'ordinanza del 2 dicembre 1996⁵ concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG;
- d. articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 17 febbraio 2010⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF).

RU 2008 6485

¹ RS 831.101

² RS 831.201

³ RS 836.21

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

⁵ RS 831.192.1

Art. 2 Organizzazione

¹ L'UCC si articola in Direzione, Unità e Ispettorato interno.

² La struttura e le competenze delle Unità nonché la collaborazione tra esse sono disciplinate nel regolamento interno dell'UCC. È fatto salvo l'articolo 13.

Art. 3 Supplenza

¹ L'Amministrazione federale delle finanze, d'intesa con il direttore dell'UCC, designa il sostituto di quest'ultimo.

² Il direttore dell'UCC designa i sostituti nelle Unità.

Art. 4 Servizio del personale

¹ L'UCC gestisce un proprio servizio del personale.

² L'Amministrazione federale delle finanze disciplina le competenze del direttore dell'UCC nelle questioni relative al personale.

Art. 5⁷ Revisione e vigilanza materiale

¹ La vigilanza finanziaria dell'UCC è esercitata dal Controllo federale delle finanze (CDF) secondo la legge del 28 giugno 1967⁸ sul Controllo delle finanze. Il CDF è appoggiato dall'Ispettorato interno dell'UCC.

² La revisione della CFC, inclusa la CAF-CFC, e della CSC compete agli organi di revisione designati dall'AFF. Le revisioni sono eseguite conformemente agli articoli 68 della legge federale del 20 dicembre 1946⁹ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), nonché 159 e 160 OAVS. La portata della revisione include gli stati maggiori e i servizi di sostegno, sempreché essi siano pertinenti per la revisione. L'Ispettorato interno dell'UCC fornisce agli organi di revisione i rapporti necessari a tal fine.

³ Il CDF e gli organi di revisione di cui al capoverso 2 definiscono annualmente il piano di revisione e coordinano le revisioni. Il CDF informa gli organi di revisione sui rapporti redatti in virtù degli articoli 68 LAVS e 169 capoverso 2 OAVS e li mette a loro disposizione.

⁴ È fatta salva la vigilanza materiale esercitata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sulle unità FRC, CFC, CSC e UAIE, nonché dai Cantoni sulla CAF-CFC.

⁶ RS 172.215.1

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

⁸ RS 614.0

⁹ RS 831.10

Art. 6¹⁰**Sezione 2: Rappresentanze svizzere****Art. 7¹¹**

Le rappresentanze svizzere all'estero sostengono le unità FRC, CSC e UAIE nell'applicazione dell'assicurazione facoltativa secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 maggio 1961¹² concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF).

Sezione 3: Disposizioni sulla CFC**Art. 8** Affiliazione alla Cassa

¹ Sono affiliati alla Cassa federale di compensazione:

- a. il Consiglio federale;
- b. l'Amministrazione federale;
- c. i Tribunali della Confederazione;
- d. gli istituti e le aziende autonomi della Confederazione.

² Alla CFC possono essere affiliati anche altri istituti, corporazioni e organizzazioni di diritto pubblico e privato sottoposte all'alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.

³ L'articolo 118 capoverso 2 OAVS è applicabile per analogia.

Art. 9 Controllo dei datori di lavoro

¹ La CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.

² D'intesa con l'UFAS, la CFC può affidare a organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.¹³

Art. 10 Spese amministrative della CFC

¹ Le spese amministrative della CFC sono fissate dal direttore dell'UCC e iscritte nel preventivo della CFC.¹⁴

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del DFF del 13 mar. 2017, con effetto dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

¹² RS 831.111

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

² Le organizzazioni, le istituzioni e le persone affiliate alla CFC secondo l'articolo 8 capoversi 1 lettera d, 2 e 3 rimborsano alla CFC le spese amministrative da esse causate.

³ Gli eventuali sussidi del Fondo di compensazione dell'AVS alle spese amministrative, versati conformemente all'articolo 158 OAVS, devono essere restituiti dalla CFC, via UCC, alla Confederazione.

Sezione 4: Disposizioni sulla CAF-CFC

Art. 11 Riserva del diritto cantonale

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili fatti salvi gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari.

Art. 12 Affiliazione alla Cassa

L'affiliazione alla Cassa è disciplinata dall'articolo 8 capoversi 1 e 2.

Art. 13 Organizzazione

¹ La CAF-CFC è gestita dalla CFC.

² La struttura e i compiti della CAF-CFC sono disciplinati in un regolamento interno emanato dalla CFC.

Art. 14 Controllo dei datori di lavoro

¹ La CAF-CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.

² D'intesa con i Cantoni, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.

Art. 15 Contributi

¹ La CAF-CFC fissa i contributi dei datori di lavoro secondo le disposizioni cantonali, d'intesa con la CFC e il direttore dell'UCC.¹⁵

² I contributi sono fissati in modo tale da poter con essi pagare le prestazioni e le spese amministrative, costituire la riserva di fluttuazione e rimborsare le spese secondo l'articolo 23 capovero 2 OAFami.

Art. 16 Riserva di fluttuazione

L'importo della riserva di fluttuazione è fissato nel regolamento interno.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

Art. 17 Amministrazione del patrimonio

¹ Il patrimonio della CAF-CFC è gestito separatamente (art. 52 della LF del 7 ott. 2005¹⁶ sulle finanze della Confederazione).

² Il tasso d'interesse è disciplinato dall'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006¹⁷ sulle finanze della Confederazione.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 18** Abrogazione del diritto in vigore

L'ordinanza del 1° ottobre 1999¹⁸ sull'Ufficio centrale di compensazione, la Cassa federale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione e l'Ufficio AI per gli assicurati all'estero (Ordinanza UCC) è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

¹⁶ RS **611.0**

¹⁷ RS **611.01**

¹⁸ [RU **1999** 2822, **2001** 1579, **2002** 3720, **2005** 2527]

